

In ragione della contingente situazione emergenziale e delle misure adottate dal Governo allo scopo di prevenire e mitigare il diffondersi del virus Covid-19, si dispone per il personale sanitario, la sospensione della fruizione di periodi di licenza ordinaria e speciale (recupero festività soppresse).

La disposizione si rende necessaria al fine di garantire:

- la funzionalità delle strutture sanitarie dell'Arma, anche in ragione dell'accresciuto carico di lavoro derivante dall'adozione delle specifiche misure di profilassi connesse con la situazione epidemiologica;
- i necessari concorsi richiesti in ambito interforze/interistituzionale;
- il potenziamento del servizio medico nelle zone maggiormente colpite.

Eventuali licenze straordinarie dovranno essere preventivamente concordate dalle autorità concedenti con il Direttore di Sanità del Comando Generale.

La concessione delle licenze ordinaria e speciale (recupero festività soppresse) per il restante personale dovrà tenere conto della necessità di garantire l'efficienza dei servizi istituzionali, avuto riguardo alla situazione di emergenza sul territorio nazionale.

In particolare, la concessione delle licenze da/per le località di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020 dovrà tenere conto delle limitazioni agli spostamenti sanciti dall'art.1 lett. a).

Restano ferme le norme relative alla concessione delle licenze straordinarie avuto altresì riguardo alle indicazioni fornite con f.n. 33/139-2-2003 del 6 marzo 2020 dell'Ufficio Affari Giuridici e condizione Militare.

Licenze del personale

A integrazione delle disposizioni già emanate con il pacchetto d'ordini n.7 dell'8 marzo 2020, nel rispetto delle disposizioni, limitative degli spostamenti sul territorio, di cui all'art.1 lett. a) del DPCM dell'8 marzo 2020¹, si precisa che il personale potrà fruire delle licenze:

- ordinaria e speciale, presso il Comune sede di servizio o quello di proprio domicilio, abitazione o residenza;
- straordinaria, anche presso gli altri luoghi ove sussistano le situazioni di necessità rappresentate.

I responsabili delle Unità organizzative ponderino accuratamente la concessione delle licenze, avendo cura di garantire la continuità della catena di comando.

¹ [...] evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza [...].